



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 10 aprile 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021-2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.11/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele Mio;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo programmate, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Creazzo (n. 11.253 abitanti) ed in particolare:

- relazione-questionario dell'organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2021 (ex art. 1, comma 166, della legge 266/2005);
- parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023;
- relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto della gestione 2021;
- schemi di bilancio e di rendiconto presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- bilancio di previsione 2021-2023 e rendiconto 2021, con relativi allegati, presenti nel sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Dall'esame della predetta documentazione emerge, in primo luogo, che il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato nei termini con deliberazione consiliare n. 7 del 23/02/2021 e risulta trasmesso alla banca dati BDAP il 25/02/2021.

Per quanto concerne invece il rendiconto 2021, il Comune di Creazzo ha trasmesso il relativo questionario il 31/03/2023, in linea rispetto al termine assegnato dalla Sezione.

Il rendiconto 2021 risulta inoltre approvato entro il termine del 30/04/2022, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/04/2022. La trasmissione alla BDAP è avvenuta entro 30 giorni, in data 02/05/2021.

La certificazione concernente la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19 è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in data 30/05/2022 (quindi entro i termini previsti dal d.m. n. 273932 del 28 ottobre 2021).

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Creazzo è stato destinatario della deliberazione n. 149/2020/PRSE del 14/10/2020, con la quale la Sezione invitava l'Ente: a monitorare attentamente il contenzioso e ad accantonare prudenzialmente congrui fondi a valere sul risultato di amministrazione; ad attuare il puntuale monitoraggio della riscossione delle entrate proprie, al fine di garantire la necessaria disponibilità di cassa e la tenuta degli equilibri di bilancio; a rispettare i termini per l'approvazione del rendiconto e per la trasmissione dello stesso alla banca dati BDAP, evidenziando le sanzioni previste dalla norma in caso di ritardo.

La situazione contabile-finanziaria a rendiconto, per l'esercizio 2021, come desunta dai prospetti BDAP, è riassunta nelle tabelle seguenti.

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 162 del d.lgs. n. 267/2000. Il quadro degli equilibri prevede applicazione di avanzo presunto per un importo di 80.000,00 euro (utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili). L'Organo di revisione precisa che tale importo deriva dall'economia ottenuta con la sospensione della quota capitale dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze cd "mutui Mef". Il bilancio di previsione presenta un FPV di entrata in parte capitale pari a 1.256.521,97 euro per l'esercizio 2021, con previsione di utilizzo dell'intero importo all'interno del medesimo esercizio; la previsione di FPV, di entrata e di spesa, per il restante biennio, risulta infatti pari a zero.

Il rendiconto 2021 è stato approvato con i seguenti risultati:

	(euro)
	Rendiconto 2021
O1) Risultato di competenza di parte corrente	601.712,07
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	382.259,52
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	154.637,70
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	165.388,70
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	4.215,11
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	4.215,11

W1) Risultato di competenza	767.100,77
W2) Equilibrio di bilancio	386.474,63
W3) Equilibrio complessivo	158.852,81
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	- 141.787,47

Il risultato di competenza è pari ad euro 767.100,77, quindi non negativo come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019, con un valore di 158.852,81 euro. Risulta negativo, tuttavia, l'equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, per euro -141.787,47. Tali esiti negativi vanno sostanzialmente ricondotti agli accantonamenti e vincoli che, dagli allegati a1) e a2) del rendiconto, vengono (correttamente) riportati nel quadro degli equilibri.

L'avanzo utilizzato per 627.185,09 euro corrisponde ad una parte dell'avanzo libero e dell'avanzo vincolato determinatosi al 31/12/2020 (*Fonte: questionario rendiconto; relazione Revisore sul rendiconto*).

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

(euro)

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	1.335.889,55
Residui attivi	8.525.850,75
Residui passivi	3.301.440,86
FPV	3.075.414,84
Risultato di amministrazione	3.484.884,60
Totale accantonamenti	2.468.248,78
Di cui: FCDE	2.278.248,78
Totale parte vincolata	694.084,58
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	322.551,24

## **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, riferita ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente.

(euro)

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.541.471,96	1.368.825,31	54%
Tit.1 competenza	5.502.958,90	4.204.465,63	76%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	2.042.096,52	450.471,12	22%
Tit.3 competenza	1.634.687,70	1.094.130,31	67%

### SITUAZIONE DI CASSA

(euro)

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	1.335.889,55
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	411.930,66
Tempestività dei pagamenti	-11.66

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

### INDEBITAMENTO

Il limite all'indebitamento, disposto all'art. 204 Tuel nel 10% come valore d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, per l'Ente in esame è pari a 2.37%, pertanto risulta rispettato.

(euro)

	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	5.371.701,24

I parametri di deficiarietà risultano tutti rispettati.

Per quanto concerne il patrimonio, l'Ente ha provveduto ad adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. 118/2011, a tenere la contabilità economico-patrimoniale, ad adottare il bilancio consolidato, nonché ad aggiornare gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio, così come dichiarato dal Revisore.

### DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "ai fini della

*tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

In particolare, per quanto concerne il bilancio di previsione 2021-2023, con le sopra citate delibera n. 2/2021/INPR, la Sezione delle autonomie ha deliberato di non procedere all'adozione dell'usuale questionario ma di approvare le "linee di indirizzo" "cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023. Con apposito avviso sul sistema Con.Te gli enti sono stati informati che, per adempiere al richiamato obbligo informativo, è da considerarsi *"sufficiente trasmettere, entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo competente il parere dell'organo di Revisione di cui all'art. 239 c.1 lett. B n°2"*.

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può

essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Creazzo si rilevano i seguenti profili.

### **Bilancio di previsione 2021-2023**

Il bilancio preventivo presenta un FPV di entrata in parte capitale pari a 1.256.521,97 euro per l'esercizio 2021, con previsione di utilizzo dell'intero importo all'interno del medesimo esercizio; la previsione di FPV, di entrata e di spesa, per il restante biennio, risulta infatti pari a zero.

In merito, il Collegio richiama l'Ente alla pedissequa osservanza delle disposizioni dettate in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

La Sezione raccomanda, altresì, il rispetto del disposto di cui all'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*.

Il Collegio rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al D. lgs n. 118/2011).

### **Gestione dei residui**

Lo stock dei residui attivi mantenuti ammonta a euro 8.525.850,75, di contro i residui passivi sono corrispondenti a euro 3.301.440,86

Mentre i tassi di riscossione in conto competenza risultano pari al 76% per il titolo I ed al 67% per il titolo III, si riscontra una bassa riscossione in conto residui, in particolare per

il titolo 3 con un tasso del 22%.

Il Sindaco e l'organo di revisione, con riferimento ai bassi tassi di riscossione in conto residui, in risposta alla nota istruttoria, hanno affermato che *“Per quanto riguarda il basso tasso di smaltimento dei residui attivi del titolo I (residuo iniziale € 2.541.471,96 riscossioni € 1.368.825,31 capacità di riscossione pari al 53,86%), trattasi di crediti, certi, liquidi ed esigibili alla data del 01.01.2021.*

*L'Amministrazione consapevole che il servizio di riscossione costituisce un asse importante dell'autonomia finanziaria e tributaria in quanto volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie a Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.*

*A causa dell'emergenza epidemiologica seguita alla diffusione del Covid-19, la ditta non ha potuto eseguire, in tutto o in parte, l'attività di riscossione coattiva dall'08.03.2020 al 31.08.2021 (art. 68 del cd decreto Cura Italia) con conseguenti ricadute sul bilancio comunale.*

*Per quanto i residui attivi iniziali del tit. III, si riporta il seguente dettaglio:*

tipologia	Residuo iniziale	Riscosso	Riaccertamento	Residuo finale
100	1.329.364,82	103.031,87	-12.002,20	1.214.330,75
200	360.894,24	137.089,43	-66,50	223.738,31
300	140,98	140,98	0	0
500	368.269,98	210.208,84	- 4.504,80	153.556,34
TOTALE	2.058.670,02	450.471,12	-16.573,50	1.591.625,40

*Si analizzano i crediti più rilevanti:*

*per la tipologia 100, il credito più consistente riguarda il canone per concessione impianto e servizio distribuzione gas, per il quale è stata accantonata in FCDE la somma di € 776.329,79. Altra voce sempre della tipologia 100, riguarda un credito per tassa rifiuti, per il quale esiste il relativo accantonamento in FCDE.*

*per la tipologia 200, la somma di € 119.092,89 è relativa sanzioni che l'Unione dei Comuni Terre del Retrone deve riversare a questa Amministrazione. Il riversamento è avvenuto nel corso del 2022. L'importo di € 104.645,42 è relativo a sanzioni per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze ecc, per le quali il Comune ha attivato le procedure di riscossione coattiva. Anche per questa entrata è stato previsto l'accantonamento al FCDE.*

*Anche per la tipologia 300, è stata accantonata in FCDE la somma di € 100.265,90.*

*Altra voce di rilievo, pari a € 31.179,98, relativa al rimborso per utilizzo di personale dipendente da parte di altre amministrazioni e per servizio di segreteria convenzionata, è stata introitata, quota parte, l'anno successivo.*

In merito al recupero dell'evasione dei tributi di propria competenza, i dati forniti

riportano accertamenti totali per 174.700,27 euro, a fronte di riscossioni totali per 23.805,00 euro (con un esiguo tasso del 14% circa). Tale situazione, consistente in bassi tassi di riscossione, era già emersa in passato, come si può evincere dalla delibera n.149/2020 di questa Sezione.

A seguito di nota istruttoria sul punto, l'Ente ribadisce infine che *“L'Amministrazione, come indicato al punto sub 2), ha provveduto ad affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie a Concessionario, iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, al fine di riscuotere i propri crediti. L'Ente si è attivato affinché, terminata la fase emergenziale conseguente al Covid-19, l'azione del Concessionario sia più incisiva e più efficace nel recupero dei crediti”*.

Nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rammenta al riguardo che l'accumulo di residui e il basso grado di riscossione delle entrate possono costituire una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione. Sul punto la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato nella citata nota, rammenta altresì che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, "una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale" (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 2019 n. 51).

Il Collegio, inoltre, raccomanda di perseverare nella continua e corretta applicazione dell'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”, invitando l'Ente a proseguire costantemente l'attività di riscossione delle entrate, al fine di incrementarne il volume, con particolare riferimento ai Titoli I e III.

### **L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

L'accantonamento a FCDE, pari a 2.278.248,78 euro, risulta incrementato di 447.074,37 euro rispetto a quello effettuato a valere sul risultato di amministrazione 2020. Dei 2.278.248,78 euro accantonati, 1.206.021,32 euro danno copertura ai rischi connessi ai residui attivi del titolo 1 (pari a 2.471.139,92 euro) e 1.072.227,46 euro ai rischi connessi ai residui attivi del titolo 3 (pari a 2.132.182,79 euro).

In particolare, con riferimento al titolo III, emerge un importo accantonato considerevole (776.329,79 euro) per un'unica voce “canone per concessione impianto e servizio

distribuzione gas metano”. A tal riguardo si segnala altresì quanto riportato nella delibera n.149/2020 di questa Sezione, in cui si evidenziava *“Nelle conclusioni del proprio parere sul rendiconto 2018, tuttavia, l’Organo di revisione segnala l’insorgere, nel corso del 2019, di un nuovo contenzioso con il gestore della rete del gas che potrebbe rendere necessari nuovi accantonamenti a partire dall’esercizio 2019”*.

Sul punto, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l’organo di revisione hanno riferito che *“Con ordinanza emessa in data 21/01/2020 a conclusione del procedimento r.g. 2050/2019, il Tribunale di Vicenza ha declinato la sua giurisdizione a favore del Collegio arbitrale. La causa non è stata riassunta innanzi al Collegio dall’attore nel termine di legge, con conseguente estinzione del giudizio.*

*Successivamente, considerato:*

- *che il rapporto contrattuale ha visto l’assunzione da parte del concessionario di atteggiamenti non rispettosi delle condizioni contrattuali e normative, sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, sia dal punto di vista amministrativo e del pagamento dei canoni;*
- *che nel corso degli anni diverse controversie sono insorte ed altrettanti sono i procedimenti avviati dal Comune in relazione alla corretta gestione anche documentale degli adempimenti previsti dalla normativa di settore;*
- *che il Comune, stante anche l’atteggiamento di chiusura del Gestore, ha avviato una serie di verifiche sulla rete, ultima in ordine temporale, quella effettuata in contraddittorio con il concessionario in data 25 e 26 febbraio 2020, per il tramite di Ecoline s.r.l. e di Gestir s.r.l. e tese ad appurare le condizioni di esercizio e manutenzione degli impianti e, altresì, la misurazione in campo del potenziale di protezione catodica delle condotte in acciaio, oltre alla corretta gestione documentale del servizio, verifiche che hanno restituito un quadro estremamente preoccupante dello stato di manutenzione degli impianti e hanno dimostrato molteplici e gravi inadempimenti del Gestore del servizio, che aveva l’onere di mantenere la rete in condizioni di adeguata sicurezza;*
- *che, in ragione degli inadempimenti del gestore del servizio di distribuzione del gas metano Pomilia Gas s.c.a r.l., il Comune ha ritenuto, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 17 novembre 2020, di ordinare il rilascio degli impianti e di procedere conseguentemente all’affidamento, in via d’urgenza, del servizio a un nuovo gestore, per il tempo strettamente necessario all’esperimento della gara d’ambito ATEM4;*
- *che con ordinanza n. 95 del 20 novembre 2020, il Comune ha ordinato a Pomilia il rilascio degli impianti per la distribuzione del gas, imponendo alla società di presentarsi il giorno 10 dicembre 2020 ai fini della riconsegna degli stessi;*
- *che con determina n. 809 del 04/12/2020 è stato affidato, in via d’urgenza e fino all’espletamento della gara d’ambito ATEM4, alla Società SERVIZI A RETE SRL con sede a Vicenza in Contrà Pdemuro San Biagio n. 72 p. iva n. 03196810240 il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Creazzo, nei termini, con le modalità e alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentata;*
- *che con verbale in data 10/12/2020 è stata consegnata la rete e gli impianti tutti*

- relativi al pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Creazzo;*
- *che in data 22/12/2020 è stato sottoscritto il contratto di servizio rep. N. 3229 registrato a Vicenza in pari data al n. 37993 serie 1T;*
  - *che la Società Cooperativa Pomilia Gas arl ha notificato con PEC inviata in data 07/12/2020, registrata al protocollo dell'Ente in data 09/12/2020, giusto protocollo n. 26025, il ricorso depositato presso il TAR Veneto reg. ric. N. 1287/2020, accompagnato da richiesta di misura cautelare in audita altera parte, con richiesta di assunzione di un decreto d'assoluta urgenza, per bloccare il rilascio;*
  - *che il TAR Veneto con Decreto n. 631/2020 del 09/12/2020 R.G. n. 1287/2020 ha respinto la domanda di misura cautelare ed ha fissato per il giorno 13/01/2021 la trattazione collegiale della controversia;*
  - *che il TAR Veneto con ordinanza n. 8/2021 R.G. n. 1287/2020 emessa in data 14/01/2021 ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dall'istante Soc. Coop. Pomilia Gas arl;*
  - *che sin dal giorno di presa in consegna degli impianti e per tutto questo periodo di gestione la Società SAR Servizi A Rete Srl ha provveduto al ripristino e messa a norma degli impianti, come previsto dalla normativa vigente in materia, riscontrando rispetto a quanto già appurato in occasione delle verifiche effettuate direttamente dal Comune, situazioni ancora più gravi sullo stato manutentivo della rete con particolare riferimento a taluni impianti, oltre a rilevare delle criticità in ordine alla sicurezza stante la presenza di fughe di gas che hanno richiesto interventi immediati e puntuali; il tutto puntualmente relazionato e documentato al Comune;*
  - *che quanto rilevato, ossia il critico stato manutentivo degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e quindi il mancato rispetto di obblighi normativi dettati dalla normativa in materia in termini di efficienza e sicurezza della rete gas, è stato puntualmente comunicato alla Società Coop Pomilia Gas arl, alla quale competeva la gestione e manutenzione della rete tutta, note del 17/03/2021 Prot. n° 6280/2021, del 23/03/2021 prot. n. 6694 e del 20/05/2021 prot. n. 11815;*
  - *che, nonostante quanto previsto dalla legge (cfr. art. 1, co. 453, l. n. 232 dell'11 dicembre 2016, secondo cui nella gestione ordinaria rientra anche il pagamento del canone in precedenza pattuito), Pomilia, negli ultimi anni, si è sottratta al pagamento del corrispettivo dovuto al Comune, costringendo l'Ente ad agire per la tutela del suo credito a mezzo di decreti ingiuntivi;*
  - *l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 78 del 20/07/2021, ha ritenuto doveroso procedere alla proposizione della domanda introduttiva dell'arbitrato per tutelare tutti gli interessi del Comune nei confronti degli inadempimenti di Pomilia durante tutto il periodo di gestione del servizio di distribuzione della rete gas sia in vigenza di contratto che in regime di prorogatio ex lege;*
  - *con determina n. 539 del 13.09.2021 è stato affidato, l'incarico legale di*

*patrocinio e di difesa del Comune di Creazzo per ogni fase dell'arbitrato da promuoversi per tutelare tutti gli interessi del Comune nei confronti degli inadempimenti di Pomilia durante tutto il periodo di gestione del servizio di distribuzione della rete gas sia in vigore di contratto che in regime di prorogatio ex lege,(omissis);*

- *l'arbitrato è giunto a una fase avanzata: è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che riconosciuto piena ragione al Comune di Creazzo. L'arbitrato dovrebbe concludersi favorevolmente per questa Amministrazione. Tuttavia la soddisfazione del credito del Comune appare incerta anche in ragione della richiesta della Società Pomilia di accedere alla procedura di cui all'art. 87 del c.c.i. (concordato preventivo)''*

A tal riguardo, il Collegio, nel prendere atto della complessa vicenda giudiziaria, invita l'Ente a proseguire l'attività di monitoraggio del contenzioso in corso al fine di predisporre l'opportuno e necessario accantonamento in bilancio.

### **Situazione di indebitamento ed organismi partecipati**

Il debito complessivo contratto dall'Ente nell'esercizio 2021 ammonta a 524.850,73 euro.

L'indicatore *10.3 Sostenibilità debiti finanziari* esprime un valore non critico di 8,47.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato; dichiara, inoltre, di non avere in essere operazioni di finanza derivata e che non sono state realizzate rinegoziazioni dei mutui. Tuttavia, il Revisore Unico, nella sua relazione, afferma che vi sono effettivamente in essere operazioni di partenariato pubblico-privato (un leasing in costruendo con Ing Bank con contratto in scadenza il 22/02/2032 – canone annuo 229.489,00 euro).

La Sezione invita pertanto l'organo di revisione a prestare maggiore attenzione nella compilazione dei questionari.

Non sono segnalati, in nessuno dei documenti agli atti, debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

L'Organo di revisione dichiara il rispetto dei limiti vigenti per la spesa del personale.

L'Ente ha approvato (e trasmesso via Con.Te) l'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie (delibera di Consiglio comunale n. 55 del 22/12/2022), con cui ha stabilito che possono essere mantenute ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. per un quota pari a 0,58% del capitale sociale (partecipazione diretta), Viacqua s.p.a. per una quota azionaria pari allo 1,43% (partecipazione diretta), Viveracqua s.c.a.r.l. per una quota pari allo 0,17% (partecipazione indiretta–tramite Viacqua), A.RI.CA per una quota pari allo 0,36% (partecipazione indiretta–tramiteViacqua). Nel questionario sul rendiconto 2021, non vengono segnalate situazioni di criticità al riguardo.

L'Ente ha altresì approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/10/2021, il progetto di scissione della società Impianti Agno Srl, il quale prevede il trasferimento del

ramo “reti e infrastrutture idriche” a favore di Viacqua Spa, nel quale si conclude che ai soci della società Viacqua Spa sia assegnata una percentuale del capitale sociale pari al 96,30% e ai soci della società scindenda Impianti Agno Srl una quota pari al 3,70%.

Il Collegio, in merito a quanto appena esposto, raccomanda di proseguire nell’attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l’esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021-2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Creazzo (VI):

- raccomanda il pedissequo rispetto dell’All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- rileva ridotti tassi di riscossione dei residui attivi dei titoli I e III; raccomanda pertanto un costante monitoraggio sulle misure adottate per rendere più efficiente l’attività di riscossione delle entrate;
- invita l’Ente a proseguire l’attività di monitoraggio del contenzioso in corso al fine di predisporre il necessario e congruo accantonamento in bilancio;
- raccomanda di proseguire nell’attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati;
- raccomanda la corretta compilazione dei questionari e il puntuale caricamento di tutti i documenti necessari sul portale ConTe;
- rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Creazzo (VI).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Emanuele Mio

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini